



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2025 – 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 34

Del 24 Settembre 2025

COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

Deferimento n.1066 pfi 24-25 del 18 agosto 2025

R.G. Prot. n. 02/25-26 TFT

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Annibale Oreste Campopiano – Presidente

Avv. Lucio Campa – Componente

Avv. Gabriele Siciliano Componente relatore

assistito dal segretario Angelo Ciarlariello

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 03 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale prot. n. 4431/1066pfi 24-25/PM/lz nei confronti dei sigg.ri Domenico Lauro, Andrea Lanni, Gregorio Lombardi e della società A.S.D. Real Prata, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota prot. n. 4431/1066pfi 24-25/PM/lz del 18.08.2025, i sigg.ri Domenico Lauro, Andrea Lanni, Gregorio Lombardi, all'epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Real Prata, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere rispettivamente:

il primo, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Prata, per avere in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 06.02.2025, riferito circostanze non veridiche attribuendo all'arbitro della gara Real Prata – Vis Castelpetroso del 15.12.2024, una condotta mai posta in essere dallo stesso, attraverso la seguente testuale dichiarazione: “ mentre ci avviavamo verso gli spogliatoi si avvicinava il mio tesserato Andrea Lanni che si complimentava in maniera ironica in quanto male arbitrato. All'istante l'arbitro prende Andrea Lanni per la gola in maniera violenta e lo stesso spostava con la mano il braccio dell'arbitro dicendo di togliere la mano”;

il secondo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Prata, per avere lo stesso, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 10.02.2025, riferito circostanze non veridiche attribuendo all'arbitro della gara Real Prata – Vis Castelpetroso del 15.12.2024 una condotta mai posta in essere dallo stesso, attraverso la seguente testuale dichiarazione: “ passando davanti all'arbitro gli ho detto – bravo hai fatto il fenomeno – e lui all'improvviso mi prendeva per la gola in maniera violenta ed io per reazione con il braccio ho spostato la mano credo destra dell'arbitro ... ho avuto dolore per un paio di giorni ma non mi sono fatto refertare”;

il terzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Prata per avere lo stesso in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 10.02.2025 riferito circostanze non veridiche attribuendo all'arbitro della gara Real Prata – Vis Castelpetroso del 15.12.2024 una

condotta mai posta in essere dallo stesso, attraverso la seguente testuale dichiarazione: “ Andrea Lanni passando davanti all’arbitro gli diceva di aver rovinato la partita con il proprio arbitraggio. A questo punto ho visto l’arbitro che prendeva con la mano il collo di Andrea Lanni. L’arbitro prendeva il collo con la mano sinistra e a quel punto il mio compagno spostava la mano sinistra con il proprio braccio”;
nonché la società A.S.D. Real Prata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Domenico Lauro, Andrea Lanni e Gregorio Lombardi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale istruiva il procedimento a seguito dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1066 pfi 24-25 avente ad oggetto le dichiarazioni rese dai sigg.ri Domenico Lauro, Andrea Lanni e Gregorio Lombardi nei confronti dell’arbitro della gara Real Prata – Vis Castelpetroso del 15.12.2024, valevole per il girone A del campionato di seconda categoria.

Acquisiti atti e dichiarazioni rilasciate dai tesserati, la Procura Federale riteneva che dall’esame degli atti fossero emersi i comportamenti di rilevanza disciplinare in epigrafe indicati e, conseguentemente, notificava comunicazione di conclusioni delle indagini e, successivamente, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i predetti incolpati.

Il dibattimento

All’udienza del 03 settembre 2025, così fissata per la discussione del deferimento, nessuno compariva per i deferiti, mentre compariva l’Avv. Nicola Lucarelli, per la Procura Federale, il quale si riportava integralmente all’atto del deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il deferito sig. Domenico Di Lauro n. 4 mesi di inibizione;
- per il deferito sig. Andrea Lanni n. 6 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- per il deferito sig. Gregorio Lombardi n. 6 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- per la deferita società A.S.D. Real Prata € 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, decideva il deferimento come da dispositivo.

La decisione

Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue:

sulla base della documentazione agli atti del procedimento risultano comprovate nei confronti dei deferiti le rispettive incolpazioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.

Va osservato come i tesserati escussi nell’ambito della indagine da parte della Procura Federale, quali la sig.ra Fiorentina Izzo, osservatore arbitrale, Cicchino Maurizio, tesserato per la società Vis Castelpetroso, in distinta quale assistente all’arbitro, Cifelli Ivan, tesserato per la società Vis Castelpetroso, quale calciatore capitano, già appartenente all’AIA, abbiano sostanzialmente confermato il referto arbitrale e quanto accaduto in occasione del pugno ricevuto nella schiena al termine della partita.

In particolare, Fiorentina Izzo dichiarava: “...l’arbitro nel rientrare negli spogliatoi veniva accerchiato da più calciatori... un calciatore della squadra Real Prata che non so identificare in quanto aveva già tolto la maglietta sferrava un pugno alla schiena dell’arbitro che tentava di scappare...”;

Cicchino Maurizio dichiarava: “... posso precisare che ho visto tutto, l’arbitro non prendeva per la gola nessuno dei calciatori della A.S.D. Real Prata, non li toccava minimamente, anzi era impaurito ... posso precisare che un calciatore del Real Prata che era situato in panchina e non aveva giocato sferrava un colpo con la mano alla schiena dell’arbitro che indietreggiava e scappava...

infine Cifelli Ivan confermava: “... posso precisare che un calciatore del Real Prata che era situato in panchina e che non aveva giocato sferrava un colpo con la mano alla schiena dell’arbitro che indietreggiava e scappava negli spogliatoi...; alla precisa domanda se l’arbitro avesse preso per la gola qualche tesserato della A.S.D. Real Prata, teste riferiva: “io non ho visto nulla del genere”.

Le suddette dichiarazioni vanno a confermare quanto sostanzialmente dichiarato al rappresentante della Procura Federale dallo stesso deferito Lombardi Gregorio il quale, seppur cercando maldestramente di difendersi narrando di essere intervenuto a difesa del compagno di squadra Lanni Andrea, perché preso al collo con la mano dal direttore di gara, precisava di aver spinto

l'arbitro con una manata sul dorso, nel tentativo di separare quest'ultimo dal predetto compagno di squadra;

la versione della presa al collo al calciatore del Real Prata sig. Lanni Andrea da parte del direttore di gara veniva confermata dal presidente della società Domenico Di Lauro, dallo stesso Lanni Andrea e dal Gregorio Lombardi, ma tali versioni non appaiono sicuramente attendibili, sia perché rese a giustificazione dell'aggressione arbitrale da parte del suddetto Gregorio Lombardi, sia in quanto in netto contrasto con la versione resa dagli altri tesserati, non coinvolti nell'aggressione stessa.

Per quanto accertato è evidente, quindi, la falsità delle dichiarazioni rese dagli incolpati al solo fine di giustificare la condotta violenta posta in essere dal sig. Di Gregorio Lombardi nei confronti dell'arbitro della gara.

In punto di sanzione il Tribunale ritiene congrua l'applicazione delle richieste formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale accoglie il deferimento della Procura Federale e applica le seguenti sanzioni:

- ❖ al sig. Domenico Di Lauro n. 4 (quattro) mesi di inibizione;
- ❖ al sig. Andrea Lanni n. 6 (sei) giornate di squalifica;
- ❖ al sig. Gregorio Lombardi n. 6 (sei) giornate di squalifica;
- ❖ alla società A.S.D. Real Prata € 600,00 (seicento) di ammenda.

Così deciso nella camera di consiglio del 03 settembre 2025.

Il Relatore

f.to in originale
Avv. Gabriele Siciliano

Il Presidente

f.to in originale
Avv. Annibale Oreste Campopiano

Depositata in segreteria il 24 settembre 2025

Il Segretario

f.to in originale
Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n. 34 della stagione sportiva 2025/2026
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Mercoledì 24 Settembre 2025

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)